

Causa T-26/90

Società Finanziaria Siderurgica Finsider SpA  
contro  
Commissione delle Comunità europee

« Acciaio: superamento di quote — Portata di una sentenza di annullamento — Presa in considerazione del danno subito a causa di disposizioni annullate — Diniego di anticipi — Motivazione — Fine del sistema di quote — Legittimo affidamento — Procedimento amministrativo — Competenza di “ piena giurisdizione ” »

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 5 giugno 1992 ..... II - 1793

Massime della sentenza

- 1. Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Portata dell'annullamento — Determinazione in funzione della motivazione che rinvia ad una sentenza precedente — Annullamento degli artt. 5 e 17 della decisione generale n. 194/88/CECA (Trattato CECA, art. 33; decisione generale n. 194/88/CECA, artt. 5 e 17)*
- 2. Eccezione di illegittimità — Atti di cui si può eccepire l'illegittimità — Decisioni individuali — Esclusione (Trattato CECA, art. 36, terzo comma)*
- 3. CECA — Produzione — Regime di quote di produzione e di consegna dell'acciaio — Superamento di quote — Ammenda — Obbligo per la Commissione di compensare il pregiudizio subito a causa di disposizioni annullate perché illecite — Insussistenza (Trattato CECA, artt. 34 e 58)*

4. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Oggetto — Portata — Decisioni individuali*
5. *CECA — Produzione — Regime di quote di produzione e di consegna dell'acciaio — Superamento di quote — Anticipo sulle quote del trimestre successivo — Presupposti — Compensazione del superamento mediante il mancato sfruttamento di quote nel trimestre successivo — Principio della parità di trattamento fra i produttori*  
*[Trattato CECA, art. 4, lett. b), e 58; decisione generale n. 194/88/CECA, art. 11, n. 3, lett. e)]*
6. *CECA — Produzione — Regime di quote di produzione e di consegna dell'acciaio — Fine graduale del regime — Diniego di accordare anticipi di quota — Diniego conforme alla precedente politica della Commissione — Tutela del legittimo affidamento — Violazione — Insussistenza*  
*(Decisione generale n. 194/88/CECA)*
7. *CECA — Decisione che infligge un'ammenda o fissa una penalità di mora — Procedimento amministrativo — Obbligo della Commissione di consentire all'interessato di presentare le proprie osservazioni — Portata*  
*(Trattato CECA, art. 36, primo comma)*
8. *CECA — Produzione — Regime di quote di produzione e di consegna dell'acciaio — Superamento di quote — Ammenda — Ammenda irrilevante inflitta ad un'impresa che ha, d'altra parte, tratto profitto dalle decisioni illegittime — Principio della parità di trattamento fra i produttori — Riduzione — Esclusione*  
*(Trattato CECA, art. 36, secondo comma; decisione generale n. 194/88/CECA)*

1. Per determinare la portata della sentenza con cui la Corte ha annullato gli artt. 5 e 17 della decisione n. 194/88/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell'industria siderurgica, occorre riferirsi alla sua motivazione. Questa si limita a richiamare una precedente sentenza con cui erano state annullate disposizioni di identico contenuto, nella parte in cui i riferimenti da esse utilizzati per fissare le quote non consentivano di determinare le quote di consegna in un modo che la Commissione ritiene equo nei riguardi delle imprese il cui rap-

porto tra la quote di produzione e la quota di consegna è notevolmente inferiore alla media comunitaria. È perciò a tale sentenza che occorre far rinvio, anche se il suo dispositivo è stato ripreso solo parzialmente dalla successiva sentenza di cui trattasi. Infatti, quest'ultima, non contenendo, rispetto alla prima sentenza, alcun motivo ulteriore che possa giustificare un annullamento più esteso, ha potuto annullare le disposizioni controverse soltanto nello stesso modo con cui la prima sentenza aveva annullato disposizioni di identico contenuto.

Da quanto precede emerge che la Corte non ha annullato l'art. 5 della decisione n. 194/88 perché esso costituisce il fondamento giuridico del potere della Commissione di fissare le quote delle imprese, ma soltanto perché gli elementi di riferimento che esso utilizza per fissare dette quote non consentono di stabilire quote di consegna su una base che la Commissione ritiene equa per le imprese i cui rapporti fra la parte delle quote di produzione destinata alla consegna sul mercato comunitario e le quote di produzione sono notevolmente inferiori alla media comunitaria.

2. Ad una ricorrente non è consentito, in occasione di un ricorso per annullamento avverso una decisione individuale, eccepire l'illegittimità di altre decisioni individuali adottate nei suoi confronti e divenute definitive perché non impugnate tempestivamente.

3. Distinti procedimenti sono previsti dal Trattato CECA allo scopo, da un lato, di garantire un equo risarcimento del danno diretto e specifico subito da un'impresa per effetto di una decisione annullata dalla Corte perché viziata da un errore tale da comportare la responsabilità della Comunità e, dall'altro, di punire la violazione, da parte delle imprese, di decisioni adottate in applicazione del sistema delle quote. Dalla diversa natura di questi due procedimenti e dall'autonomia che il primo di essi concede alla Commissione per quanto riguarda le modalità d'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione delle sentenze d'annullamento, emerge che non spetta al giudice imporre alla Commissione, in occasione del se-

condo procedimento, il modo con cui essa deve adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione di una sentenza di annullamento e che la Commissione non è tenuta a compensare il pregiudizio subito dall'impresa con un superamento di quote accertato a carico della stessa.

4. L'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire al giudice di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione e di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata oppure se sia eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità. La portata di quest'obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale esso è stato adottato.

5. L'art. 11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88 dev'essere interpretato nel suo contesto e, in particolare, alla luce dell'obiettivo del regime di quote di produzione e di consegna dell'acciaio, instaurato dall'art. 58 del Trattato CECA, che è quello di ripartire equamente fra i diversi produttori le riduzioni di produzione necessarie al ristabilimento dell'equilibrio tra l'offerta e la domanda dei prodotti considerati. L'art. 11 mira quindi ad introdurre una certa tolleranza nel sistema delle quote, consentendo superamenti specifici per prodotti determinati o per periodi di tempo determinati, a condizione che detti superamenti siano compensati dal fatto che una quota non sia esaurita per una determinata categoria di prodotti o durante un periodo di tempo determinato.

In questo contesto si inserisce il punto e) del n. 3 dell'art. 11, il quale consente alla Commissione di autorizzare un anticipo delle quote. L'applicazione di questa norma presuppone dunque che il superamento di quote effettuato durante il trimestre possa essere compensato col fatto che non viene esaurita la quota nel trimestre successivo. In mancanza di tale compensazione, si incorrerebbe in una violazione del principio della parità di trattamento dei produttori rispetto alla crisi, principio che emerge dal sistema generale dell'art. 58 del Trattato CECA, in particolare in quanto detta disposizione si riferisce ai principi definiti dagli artt. 2, 3 e 4 dello stesso Trattato, ed in particolare al punto b) dell'art. 4, che vieta i provvedimenti che stabiliscono una discriminazione tra i produttori.

6. Gli operatori economici non possono sostenere di essere stati sorpresi dalla fine del sistema delle quote, poiché la Commissione aveva dichiarato, nei "considerando" della sua decisione n. 194/88, che essa avrebbe mantenuto in vigore il regime di quote di produzione e di consegna dell'acciaio ancora per due trimestri in relazione a determinati prodotti, ma accompagnandolo con un alleggerimento delle quote nel secondo trimestre in preparazione della liberalizzazione.

Per quanto riguarda gli effetti giuridici della fine del sistema delle quote, si deve rilevare che la decisione della Commissione di non concedere gli anticipi di quote chiesti per il secondo trimestre

d'applicazione del regime non costituisce una rottura della sua politica precedente nei confronti degli operatori economici.

7. L'art. 36, primo comma, del Trattato CECA va interpretato nel senso che, nell'ambito di un procedimento amministrativo che poteva concludersi con l'applicazione di un'ammenda, i diritti della difesa sono stati garantiti dal fatto che la ricorrente ha potuto, durante riunioni sia formali sia informali, presentare le proprie osservazioni sull'asserito superamento di quote e sui relativi conteggi, anche se sarebbe stato preferibile comunicarle formalmente tutti i conteggi, in quanto essi sarebbero poi stati presi in considerazione per valutare il superamento di quote accertato dalla Commissione.
8. Quando un operatore economico ha già tratto, dall'illegittimità di una norma di una decisione generale relativa al regime di quote di produzione e di consegna dell'acciaio, un beneficio superiore al pregiudizio subito per effetto dell'illegittimità di un'altra norma della stessa decisione e contrastante con un'equa ripartizione dell'onere della crisi fra le imprese, non spetta al giudice, nell'esercizio della sua competenza di « piena giurisdizione », ridurre l'ammenda inflitta per il superamento di quote, e ciò a più forte ragione quando l'ammenda inflitta è largamente inferiore all'ammontare contemplato, in linea di principio, dalla decisione n. 194/88.